



# MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Documento elaborato nell'ambito del progetto  
Servizio Civile Universale  
"Gesti di cura: comunità solidali coi migranti"

# Perché questo approfondimento

Il progetto di **Servizio Civile Universale “Gesti di cura: comunità solidali coi migranti”**, ideato dal **CIPSI**, nasce con l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale dei cittadini migranti, migliorare la qualità della vita di bambini e minori stranieri e favorire la costruzione di comunità più accoglienti e solidali.

Nel corso dell’esperienza 2025/26 è emersa la necessità di approfondire la conoscenza della realtà dei Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA, per comprenderne meglio bisogni, fragilità e possibili percorsi di inclusione. Condividere quanto appreso è importante per noi: questo documento può diventare uno strumento utile per operatori, volontari e comunità locali, contribuendo a costruire interventi più efficaci, consapevoli e capaci di rispondere concretamente alle difficoltà che questi minori affrontano ogni giorno.

## Introduzione

Nonostante la Costituzione dedichi alla condizione di cittadino straniero uno dei suoi principi fondamentali, il legislatore italiano ha tardato molti anni a dare seguito a tale riserva di legge. Infatti, la prima legge organica sul fenomeno migratorio è il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs 25 luglio 1998, n. 286). Il motivo di tale ritardo è sicuramente da ricercare nel fatto che l’Italia sia stata, nella sua prima fase repubblicana, un paese di emigrazione: in particolar modo negli anni 60, tantissimi sono stati gli italiani che hanno deciso di abbandonare la loro terra natia in cerca di un futuro migliore. Tale trend si è poi rovesciato a partire dagli anni 70: nonostante la tendenza da parte dei cittadini italiani all’emigrazione non sia cessata, sempre di più erano coloro che sceglievano l’Italia come la loro terra di destinazione. Al 1° gennaio 2025 la popolazione residente di cittadinanza straniera è composta da 5 milioni e 422 mila unità, in aumento di 169 mila individui (+3,2%) sull’anno precedente, con un’incidenza sulla popolazione totale del 9,2%, come emerge dal Report “Indicatori demografici 2024” a cura dell’Istat<sup>[1]</sup>.



<sup>[1]</sup><https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4232/54-milioni-di-residenti-stranieri-in-Italia>

# L'evoluzione della normativa nazionale in materia di immigrazione ed asilo

I. n. 943/1986 prima legge di ambito ma ha lo scopo di regolarizzare il trattamento dei lavoratori immigrati extracomunitari e di contrastare l'immigrazione irregolare (che la legge chiamava ancora come clandestina). Si trattava quindi di una disciplina settoriale, riservata ai rapporti di lavoro.

I. n. 39/1990 (nota anche come legge Martelli), che va a dettare una disciplina di carattere emergenziale in risposta all'aumento del fenomeno migratorio e le condizioni di irregolarità. Istituisce un permesso di soggiorno (di durata tra i 6 mesi e i 2 anni). Recepisce la nozione di rifugiato della Convenzione di Ginevra.

Soltanto nel '98 il legislatore introdusse una disciplina organica in materia di immigrazione, ovvero con la legge Turco-Napolitano, I. n. 40/1998. Provvede, all'articolo 1, a definire lo "straniero" come il cittadino di stati non appartenenti all'UE oppure gli apolidi. I cittadini dell'UE, pertanto, rappresentano una categoria terza. Allo straniero (regolare o irregolare che sia) presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle norme e dei principi internazionali. La legge introduce, inoltre, un divieto di espulsione o di respingimento immediato alla frontiera in presenza di "necessità di pubblico soccorso", quindi

nei confronti di:

- coloro che rischiano di essere espulsi/respinti verso Stati in cui gli stessi possano essere oggetto di persecuzione
- stranieri minori di 18 anni,
- donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono

L'unica eccezione per la quale viene evitato il "pubblico soccorso" è rappresentata da motivi gravissimi di sicurezza pubblica, quali una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, ad esempio in casi di coinvolgimento in attività terroristiche o criminali di particolare allarme sociale.

Tali misure possono coinvolgere anche soggetti minori, seppur in extrema ratio. In tal caso, il Tribunale per i minorenni è chiamato a valutare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e superiore interesse del minore, tenendo conto del rischio di violazioni dei suoi diritti fondamentali. Nel 2002 è entrata in vigore la legge Bossi-Fini che ha introdotto un approccio molto restrittivo all'ingresso e alla permanenza degli stranieri in Italia, sulla base di un principio centrale che lega il permesso di soggiorno al possesso di un rapporto di lavoro. Infatti, il permesso viene concesso solo in presenza di un contratto e perde validità al termine dello stesso.



Inoltre, la legge ha contribuito ad inasprire fortemente le normative riguardanti le espulsioni. L'unico modo per il quale si può ottenere un ingresso in Italia attraverso un contratto di lavoro è stabilito dai cd decreti flussi, introdotti già dalla legge Turco-Napolitano ma sui quali la legge Bossi Fini ha introdotto uno stretto controllo basandosi su quote annuali stabilite dal governo. Secondo lo stesso principio, la legge del 2002 rafforza il meccanismo dei Centri di Permanenza Temporanea, introdotti nel 1998, all'interno dei quali venivano trattenuti temporaneamente gli stranieri irregolari in attesa di identificazione o espulsione. La legge Bossi-Fini li ha resi più centrali nel sistema, allungando i tempi di trattenimento. Al contempo, ha concesso ai migranti già in possesso di lavoro e presenti nel territorio nazionale, di regolarizzare la propria posizione. Questa impostazione viene ulteriormente accentuata con i decreti sicurezza del 2018-2019, voluti dall'allora ministro Salvini (Governo Conte I). Tali provvedimenti introducevano misure ancora più rigide, tra cui l'abolizione della protezione umanitaria (poi in parte reintrodotta con modifiche successive), la limitazione del sistema di accoglienza diffusa e un rafforzamento delle politiche di sicurezza e controllo del territorio. La normativa fu poi modificata in modo meno restrittivo mediante il decreto Lamorgese nel 2020, che eliminò le multe salate nei confronti delle ONG, ripristinò la protezione speciale per casi vulnerabili e introdusse il sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per richiedenti asilo e rifugiati. Il Decreto Cutro (DL 20/2023, convertito in legge n.50/2023) è una recente normativa italiana sull'immigrazione,

introdotta dopo il naufragio avvenuto a Cutro, in Calabria, nel febbraio 2023. Il provvedimento mira a contrastare l'immigrazione irregolare e a riorganizzare i flussi di ingresso regolare. Il Decreto Cutro (DL 20/2023, convertito in legge n.50/2023) è una recente normativa italiana sull'immigrazione, introdotta dopo il naufragio avvenuto a Cutro, in Calabria, nel febbraio 2023. Il provvedimento mira a contrastare l'immigrazione irregolare e a riorganizzare i flussi di ingresso regolare. Viene infatti ridotta la possibilità di protezione speciale, eliminando dai requisiti il diritto alla vita privata e familiare, rendendo più complesso ottenere un permesso di soggiorno per i richiedenti asilo. Il decreto facilita inoltre le espulsioni ed accelera alcune procedure, riducendo inoltre le garanzie nell'ambito dei ricorsi. Infine, sono state inasprite le pene contro l'immigrazione clandestina, in particolar modo con riferimento alle sanzioni per scafisti e trafficanti.



# La tutela dei minori

Nelle varie disposizioni di legge che si sono succedute, la scelta del legislatore ha sempre evidenziato una chiara priorità: la tutela del minore prevale su ogni altra considerazione di tipo amministrativo o politico, come introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989). Tale Convenzione afferma infatti che il minore necessita di una protezione e di cure particolari, tra cui anche la protezione legale appropriata sia prima che dopo la nascita. Ciò si traduce in un divieto di discriminazione nel godimento dei diritti affermati dalla Convenzione stessa, senza distinzioni relative a: "razza, colore, sesso, lingua, nascita od ogni altra circostanza" (compresa, quindi, anche la non regolare presenza sul territorio). Si ribadisce che ogni decisione relativa ai fanciulli deve essere presa tenendo in considerazione l'interesse superiore del minore in maniera preminente. Ciò è ribadito anche nella nostra Costituzione, all'art 31, stabilisce la tutela dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

In maniera particolare è recepito anche dall'art 28 del T.U. sull'Immigrazione (l. n. 286/1998) in riferimento ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori.

In particolare, tra i divieti di allontanamento/espulsione indicati dall'articolo 19 del T.U. Imm. vi rientra proprio il caso dei minori accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno, che non vogliono seguirli in caso di espulsione e rimpatrio. Ed ancora, il titolo IV del T.U. Imm. è dedicato all'unità familiare dei minori, intesa come famiglia nucleare (composta da genitori e figli minori): il diritto all'unità della famiglia è un diritto fondamentale che spetta, perciò, anche agli stranieri.

Al minore deve essere, in ogni caso, riconosciuta parità di trattamento con i cittadini italiani in ogni settore del welfare,

anche a prescindere dalla regolarità del soggiorno, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza sociale e all'istruzione. Sono soggetti, come i minori italiani, ad obbligo scolastico.

Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, la normativa italiana mantiene una continuità della tutela, che deriva dal principio del superiore interesse del minore. Tuttavia, mentre la Bossi-Fini incide poco direttamente su di loro, i decreti sicurezza e soprattutto il decreto Cutro introducono cambiamenti indiretti e successivi, rendendo più complesso il percorso di integrazione e la permanenza regolare dopo il compimento della maggiore età. In particolar modo, il decreto Cutro introduce delle modalità di accertamento dell'età più rigorose. L'aspetto più importante riguarda ciò che accade quando i giovani diventano maggiorenni, in quanto tale decreto ha reso più complesso convertire il permesso di soggiorno in uno stabile per studio o lavoro, con requisiti più stringenti e durate più limitate. Infatti, il decreto Cutro stabilisce che, al momento della maggiore età, il permesso di soggiorno abbia una durata massima di 1 anno: si tratta di una condizione "precaria", che necessita di continui rinnovi e aumenta quindi il rischio di diventare irregolare. Inoltre, per ottenere il permesso è necessario il parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (adempimento non previsto dalle normative precedenti).

# I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)



Nel trattare il tema della protezione dei minori stranieri non accompagnati, è fondamentale partire da una domanda: chi sono questi minori?

Si tratta di minorenni non aventi la cittadinanza italiana o dell'UE che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato italiano, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Molti di questi minori arrivano in Italia dopo lunghi viaggi via mare, spesso a bordo di imbarcazioni di fortuna. In numerosi casi il viaggio avviene insieme alla madre o ad altri familiari, che possono perdere la vita durante la traversata. La morte del genitore nel corso del viaggio trasforma improvvisamente il minore non accompagnato in un soggetto solo, privo di riferimenti affettivi e giuridici. Spesso arrivano in Italia fuggendo da guerre, povertà, disastri ambientali o situazioni familiari complesse. La loro condizione li rende particolarmente fragili, ed è proprio in virtù di questa vulnerabilità che lo Stato ha il dovere di garantire la protezione, l'accoglienza e l'integrazione.

Pertanto nel nostro ordinamento esiste una legge ad hoc, la l. 7 aprile 2017, n. 47 che conferisce disciplina organica alla materia. La legge, anche nota come legge Zampa, prende il nome di Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e si occupa di modificare il quadro che era già stato modellato su base del dlgs 142/2015 (cd decreto accoglienza), recante "Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Nel momento in cui un MSNA viene rintracciato sul territorio nazionale, questo deve essere segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale nel territorio in cui si trova o all'autorità giudiziaria. Con la legge n. 47 del 2017, il legislatore ha ribadito che tutti i minori, a prescindere dalla loro cittadinanza o condizione giuridica, devono godere dello stesso livello di tutela. Si è superata la distinzione tra minori "richiedenti asilo" e altri minori stranieri: ciò che conta è l'assenza di un adulto responsabile, non il motivo per cui il minore si trova in Italia. Già il dlgs 142/2015 provvede a definire all'art 2 lett e) i MSNA come "straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale". La definizione ha sempre destato una serie di problematiche tra cui, ad esempio, ci si chiedeva se nell'ambito di tali definizioni andassero ricompresi anche:

- i minori stranieri che sono affidati a parenti entro il 4° grado. In questo caso la risposta è sì perché non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento un atto di delega di affidamento del minore da parte dei genitori nei confronti di parenti entro il 4° grado come attributivo della rappresentanza legale.
- i minori stranieri che, dopo le opportune verifiche, sono affidati ad un ente pubblico con provvedimento del Tribunale dei Minori. In questo caso la risposta è sì, perché il caso è in assenza di genitori che abbiano il potere di rappresentanza e assistenza.

La legge Zampa (n. 47/2017) ha tracciato un primo importante cambiamento: i minori non accompagnati devono essere accolti in strutture a loro dedicate, in ambienti protetti e qualificati. La permanenza in queste strutture di prima accoglienza, però, deve essere temporanea (non più di 30 giorni) e finalizzata all'identificazione del minore e, se necessario, alla verifica della sua età. Durante questo periodo, è previsto un colloquio con uno psicologo e un mediatore culturale per comprendere la situazione personale del ragazzo: chi è, da dove viene, cosa ha vissuto e cosa spera di trovare. Tuttavia, la realtà spesso si è scontrata con i limiti del sistema: ritardi, carenza di strutture e risorse insufficienti hanno fatto sì che molti minori restassero bloccati nella fase di prima accoglienza per mesi (talvolta per più di un anno) senza una vera progettualità. Per correggere queste disfunzioni, il sistema è stato progressivamente rivisto, puntando al superamento della separazione rigida tra prima e seconda accoglienza (vedi paragrafo "Accoglienza").

Com'è noto, ai sensi della l. 184/1983 rubricata "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce il diritto per ogni minore presente sul territorio italiano di crescere nell'ambito della propria famiglia: questo diritto è assicurato senza discriminazione alcuna, e nel rispetto dell'identità culturale del minore. Se temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, dovrà essere affidato ad una famiglia o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Al MSNA vengono quindi estese tutte le forme di affidamento previste dalla legge: il tutto, tenendo conto dell'interesse dei minori.

Gli affidatari svolgono un compito molto delicato, e pertanto devono essere selezionati in maniera estremamente accurata. Inoltre, i SAI devono garantire attività di sostegno agli affidamenti familiari, così da educare le famiglie alla cultura dell'accoglienza.

Tutti i MSNA, in quanto tali, appartengono alla categoria dei soggetti vulnerabili e quindi destinatari di misure di protezione specifiche, considerata la loro giovanissima età e il loro trascorso difficile. E' fondamentale osservare il minore fin dalle primissime fasi dell'accoglienza e per questo gli educatori si avvalgono di griglie di osservazione che tengono in considerazione una serie di indicatori, tra i quali: alterazione del ciclo sonno/veglia, tendenze ad isolarsi, apatia, irritabilità, paure immotivate, incubi etc.. La compresenza di più indicatori costituisce un vero e proprio campanello d'allarme. Nella gestione di questi casi complessi, possono essere attivate nuove attività volte ad agganciare il minore.



# IDENTIFICAZIONE DEI MINORI

## Art 5 della l. 47/2017, che introduce art 19bis del dlgs 42/2015

Il suo nome viene inserito in un apposito "Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Provvede al compito l'autorità di Pubblica Sicurezza insieme al mediatore culturale, alla presenza del tutore o tutore provvisorio. Deve essere garantita immediatamente assistenza sanitaria al MSNA. Poi si procede a:

1. Fotosegnalamento e rilevamento delle impronte, presso la Questura o il Commissariato territorialmente competente in base al domicilio del minore (la struttura dove è stato accolto). Viene assegnato al MSNA un codice unico identificativo associato alla foto e alle impronte digitali inserite nelle banche dati delle autorità di pubblica sicurezza.
2. Il personale della struttura di prima accoglienza svolge, insieme ad enti o persone con comprovata e specifica esperienza con i minori, un colloquio con la partecipazione di un mediatore culturale volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.
3. Una particolare attenzione viene dedicata all'identificazione e all'accertamento dell'età che deve svolgersi in via prioritaria mediante documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (cosa piuttosto difficile). Se permangono dubbi, la Procura della Repubblica può disporre degli esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età dopo la quale si riterrà presunta.

E' consentito all'autorità di PS di accedere a tutte le banche dati pubbliche.

4. Gli accertamenti sociosanitari devono essere svolti in ambienti idonei, da professionisti adeguatamente formati e, se necessario, in presenza di un mediatore culturale. Ciò, non utilizzando modalità invasive che possano ledere lo stato psico-fisico della persona e nel rispetto dell'età presunta. In ogni caso la persona deve essere informata in una lingua che possa capire e in conformità con la sua età presunta degli esami che dovrà svolgere, e deve essere informato anche il tutore. Sono esclusi dagli esami, in quanto invasivi e inappropriati, quello dello sviluppo puberale e l'ecografia utero-ovarica, che in ogni caso non consentirebbero di stabilire certamente l'età cronologica. In Italia si utilizza la radiografia del polso in quanto consente di verificare la maturazione ossea. Nella relazione finale deve sempre essere indicato il margine di errore (cd variabilità biologica, un margine di 2 anni) in quanto non esiste un metodo scientifico che consenta di determinare in maniera certa l'età. Il metodo attualmente in vigore, quello di Greulich-Pyle, si basa su uno studio condotto su bambini ed adolescenti negli USA nel periodo tra le due guerre, quindi una popolazione diversa rispetto ai soggetti di cui stiamo parlando. E' fondamentale l'indicazione del margine di errore (senza la quale, il referto è invalido) in quanto consente di applicare il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio.

5. Il provvedimento di attribuzione dell'età è adottato dal Tribunale per i minorenni e notificato allo straniero e al tutore, e può essere impugnato in sede di reclamo. In questo caso, la Corte di Appello decide in via di urgenza in 10 giorni. Il provvedimento viene notificato anche alle forze dell'ordine.

Nella fase dell'identificazione, possono sorgere alcune problematiche: alcuni ragazzi si dichiarano maggiorenni per poter lavorare o sfuggire a percorsi obbligati; altri si dichiarano minorenni per accedere a forme di protezione. Non sempre si tratta di scelte libere: spesso sono spinti da adulti, trafficanti o sfruttatori che li indirizzano in funzione di interessi economici o criminali. Le ragazze vittime di tratta, ad esempio, dichiarano di essere maggiorenni per non attirare l'attenzione delle autorità, pur essendo chiaramente molto giovani. In questo quadro complesso, l'approccio deve essere sempre rispettoso della dignità della persona. La Conferenza Unificata del 9 luglio 2020 ha sancito la necessità di adottare, a livello nazionale, protocolli condivisi tra operatori sanitari, sociali e giuridici che garantiscano una procedura uniforme rispettosa. Sul territorio italiano, purtroppo, le prassi risultano ancora molto disomogenee con protocolli locali spesso molto diversi tra loro. La mancanza di uniformità genera confusione, può compromettere il rispetto dei diritti dei minori e alimentare il rischio di trattamenti arbitrari o non equi.

Nel caso in cui l'età venga determinata sulla base di un unico esame, ad esempio la radiografia del

polso, e non sulla base di una procedura multidisciplinare, allora il suddetto esame sarà considerato come invalido. Si ricorda inoltre che il Consiglio Superiore di Sanità in un parere del 2009 ha raccomandato l'utilizzo di un nuovo metodo, il Tanner Whitehouse 3 (TW3) rispetto al più datato Greulich Pyle. La differenza sta nel fatto che quest'ultimo si basa sulla valutazione della mano intera, mentre il metodo TW va a guardare i singoli segmenti ossei: è un sistema sicuramente più complesso, ma più dettagliato. Nel nostro sistema giuridico, però, coesistono norme penali e amministrative che non sempre comunicano tra loro con chiarezza. Questo genera confusione, ritardi e incertezze che rischiano di ricadere sulla pelle dei minori. Ad esempio, nei casi in cui un giovane viene arrestato, le tutele previste nella procedura civile (come l'ascolto o il diritto al reclamo) possono venire meno, lasciando spazio a pratiche più rigide, e spesso meno attente all'età reale o presunta della persona coinvolta.

Anche l'aspetto economico ha il suo peso. Le tutele dovute all'accertamento dell'età, pur garantiti dallo Stato, non sempre trovano copertura immediata nei bilanci delle procure o dei Tribunali costringendo operatori e istituzioni a limitare gli accertamenti, ciò rallenta i tempi e rischia di compromettere l'efficacia della protezione.



## PROCEDURA IN DEROGA, INTRODOTTA CON DL 133/2023

In deroga alla procedura appena descritta, **in caso di arrivi consistenti multipli e ravvicinati** può essere consentita l'applicazione di una nuova procedura da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Può essere previsto l'esercizio di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari per l'individuazione dell'età. Queste operazioni avvengono tramite verbale, tradotto solo "*se possibile*", dell'autorità di pubblica sicurezza. Può essere impugnato entro 5 giorni (impossibile considerata la situazione in un contesto di realtà) e non da luogo, come nell'ultimo caso, ad una sospensiva automatica ma deve essere richiesta.

Criticità:

- possibile applicazione generalizzata
- gli esami radiologici sono considerati come ultima spiaggia nella procedura ordinaria, mentre qui sono esplicitati come primo rimedio
- non c'è intervento del Tribunale per i Minorenni se non nel caso di impugnazione.

Questi punti hanno generato dei dubbi di costituzionalità, in quanto la procedura derogatoria viola le procedure riguardo i principi di uguaglianza e discriminazione.

Il dl 2023 ha introdotto anche una disposizione che riguarda la conversione del permesso di soggiorno. Al momento del compimento di maggiore età i MSNA già titolari possono far richiesta di conversione ad un pds per studio, di accesso al lavoro o di lavoro. La verifica dei requisiti viene appaltata ai consulenti del lavoro con l'obiettivo di contrastare l'irregolarità. Il pds è rilasciato se il minore è presente da almeno 3 anni sul territorio (e avendo frequentato per almeno 2 alcuni progetti), altrimenti sarà necessario richiedere il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione.

## ACCOGLIENZA (ART 5 L. 47/2017, MODIFICA ART 19 DEL DLGS 42/2015)

Nei **centri governativi di prima accoglienza per minori** (art 19 dlgs 142/2015) vengono collocati i MSNA con esigenze di soccorso e di protezione immediata. Al

suo interno vengono svolti i colloqui e la procedura di identificazione da completarsi entro un massimo di 45 giorni. La capienza massima di questi centri è di 30 minori per struttura, ma nello stesso territorio possono essere aperte due strutture diverse per un massimo di 50 minori. Dopo, secondo l'art 19 comma 2 del 142/2015 il MSNA dovrebbe essere trasferito nei

progetti del Sistema Accoglienza e Integrazione nei quali possono essere accolti anche i

neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il sistema SAI è una rete di enti locali che accede al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ed è finanziata dal Ministero dell'Interno ed enti locali. Insieme agli ETS (che fanno da soggetti gestori), garantiscono interventi di accoglienza integrata che oltre a fornire vitto ed alloggio, conferiscono anche altri servizi di assistenza ed orientamento. Sono previsti due livelli di erogazione dei servizi:

- Il primo livello è destinato ai richiedenti asilo, e consiste in accoglienza, assistenza sanitaria, sociale e psicologica. Si occupa anche di somministrare corsi di lingua italiana e di orientamento legale e al territorio.
- Il secondo livello è destinato ai titolari di protezione internazionale (fase successiva alla richiesta d'asilo) e comprende tutti i servizi del primo con l'aggiunta dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Tante sono state le critiche su questo nuovo sistema, in quanto torna ad essere un sistema dedicato esclusivamente ai

titolari di protezione e ad alcuni richiedenti asilo: tra questi rientrano anche i MSNA, insieme ad altri soggetti che si trovano in condizioni di pesante vulnerabilità. Infatti nel SAI è stata confermata la possibilità di accogliere i MSNA indipendentemente dal loro status giuridico, così come recepito precedentemente dalla Legge Zampa.

L'obiettivo del SAI è la riconquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti secondo il concetto di empowerment, attraverso il quale i MSNA possono venire a conoscenza del loro valore. E' per questo che l'accoglienza offerta dai SAI è definita come "integrata", in quanto volta ad un approccio olistico che mira a tenere in considerazione le sfaccettature eterogenee che le varie casistiche possono presentare.

La norma prevede che il MSNA deve essere accolto nelle comunità di tipo familiare accreditate dall'ente locale nel rispetto della normativa regionale/nazionale, sotto sorveglianza dei servizi sociali. La prima accoglienza rappresenta un momento delicatissimo, e richiede una programmazione estremamente dettagliata per costruire un rapporto di reciproca fiducia con l'operatore. Dopo il primo incontro, seguono tutta una serie di step fondamentali:

- Screening sanitario. Fondamentale è il referente per la salute che accompagna il ragazzo in un percorso ad hoc di tutela della salute. Ogni ente deve organizzare delle cartelle sociali per ciascun minore contenenti tutte le informazioni sulla sua salute, così che possa essere sempre garantita la continuità assistenziale.
- Segnalazioni di legge alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la nomina del tutore nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per inserirli nel Sistema Informativo Minori, necessario per assicurare il censimento ed il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Sono segnalazioni fondamentali, senza le quali la condizione di regolarità dei minori sarebbe vana.

- Svolgere il primo colloquio conoscitivo tra operatori e minore, necessariamente alla presenza del mediatore culturale. Il minore viene ascoltato e vengono raccolte tutte le informazioni che possono essere utili ad attuare un ricongiungimento familiare o un rimpatrio assistito.
- Si sottoscrive il Patto di Accoglienza, che pone le basi per un rapporto di reciproca fiducia tra MSNA e operatori.

Per attuare un progetto di accoglienza integrata è necessaria un'equipe multidisciplinare fornita dall'ente locale titolare del progetto e dal personale degli enti attuatori. Il gruppo deve essere composto quindi da: assistenti sociali, mediatori linguistici culturali, avvocati, psicologi, formatori, insegnanti di italiano L2 etc...

Su ogni minore sarà costruito un progetto socio-educativo individualizzato, che deve essere condiviso e spiegato all'interessato. Al suo interno si stabiliscono degli obiettivi generali ed alcuni specifici: la sua caratteristica fondamentale è la flessibilità in quanto deve essere oggetto di verifiche periodiche ed eventuali aggiustamenti. Il minore non è solo un destinatario del progetto ma ne è parte integrante, e deve essere ascoltato per far sì che venga elaborato al meglio. Molti PEI richiedono anche di mettersi in contatto con la famiglia d'origine che merita di essere ascoltata e nel caso sia possibile, coinvolta.



Al momento della maggiore età, i ragazzi possono permanere nei progetti SAI per ulteriori 6 mesi in quanto il sistema accompagna l'ormai neomaggiorenne in strutture abitative dove si troverà in una situazione di semi-autonomia, così da terminare il loro percorso mentre si concludono le procedure amministrative relative alla conversione del permesso di soggiorno.

Il DM 18/11/2019 prevede che le progettualità destinate all'accoglienza dei MSNA garantiscano di più dei servizi minimi. Tra i servizi specifici ed aggiuntivi abbiamo l'implementazione dell'affidamento familiare, il supporto e l'accompagnamento verso la transizione all'età adulta.

La capienza dei SAI deve essere commisurata alla presenza dei MSNA presenti nel Centro di Prima Accoglienza. Il prefetto può disporre, se necessario, strutture ricettive temporanee di capienza massima di 50 posti, con una deroga di estrema urgenza, esclusivamente per minori over 14.


Il personale è chiamato a compilare una cartella sociale, evidenziando gli elementi volti a trovare la migliore soluzione di lungo periodo, che viene trasmessa al Comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Una delle novità della l. 47/2017 è l'elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (fino ad un massimo di 3), se le situazioni sono compatibili. Ciò, sotto il monitoraggio dell'Autorità garante per l'infanzia ed adolescenza.

## La figura del tutore

Quando un minore straniero arriva in Italia da solo, senza genitori né adulti di riferimento, lo Stato ha il dovere di prendersene cura. Uno dei primi e più importanti passi per garantire la sua protezione è la nomina di un tutore, una figura che lo accompagni, lo rappresenti e ne tuteli i diritti, sia dal punto di vista legale che umano. Le nomine di persone che ricoprono un ruolo pubblico, come Sindaco o Assessore comunale, hanno valenza meramente residuale.

La legge Zampa ha introdotto importanti novità, fra cui la figura del tutore volontario. L'individuazione del tutore non deve essere effettuata solo tra gli iscritti all'albo, anche considerando che la norma parla di tutore volontario, ma ovviamente devono essere rispettati i criteri di preparazione ed adeguatezza. Si tratta di cittadini formati, selezionati, per la maggior parte iscritti in un apposito albo, che scelgono di assumere questo incarico per puro spirito civico, senza compenso, spinti dal desiderio di offrire protezione e vicinanza a bambini e ragazzi che si trovano soli in un Paese straniero. La tempestività è fondamentale. La sua nomina viene adottata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni su selezione delle autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Cosa fa il tutore? Si occupa del suo benessere fisico e psicologico, lo accompagna nel percorso scolastico, nella richiesta di protezione internazionale, nelle cure sanitarie, e quando possibile favorisce anche l'indagine per un eventuale ricongiungimento familiare. I tutori volontari sono costantemente seguiti a cura dell'Autorità garante di riferimento, sulla base di un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) gestito dal Ministero dell'interno.



Grazie a specifici protocolli d'intesa tra i garanti regionali e i tribunali si cerca di garantire nomine rapide e mirate, in base alle esigenze del minore e alla disponibilità di tutori formati e motivati.

Il tutore non esercita la responsabilità genitoriale, ma esercita la tutela legale che è cosa diversa: rappresenta il minore negli atti ufficiali, vigila sulle sue condizioni di vita e accoglienza, e relaziona regolarmente al giudice sull'andamento della tutela.

Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di AFFIDAMENTO FAMILIARE, che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. L'affidamento può essere:

- disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, nel caso in cui si tratti di affidamento consensuale e vi sia quindi il consenso dei genitori o del tutore.
- disposto dal Tribunale per i Minori, nel caso in cui non vi sia il consenso dei genitori o del tutore (affidamento giudiziale)

Se sono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero, questa soluzione deve essere preferita rispetto al collocamento in comunità, in quanto deve corrispondere all'interesse del minore. I costi sostenuti dai servizi sociali per l'affidamento familiare di un MSNA possono essere coperti dal Ministero dell'Interno come i costi per l'accoglienza in struttura.

Nell'ipotesi in cui la famiglia del paese d'origine del minore sia irreperibile o inesistente, o comunque totalmente inadatta a prendersene cura, il Tribunale per i Minorenni dichiara IL MINORE IN STATO DI ABBANDONO. In tal caso, il medesimo Tribunale dispone l'affidamento preadottivo volto a far sì che il minore venga adottato da una coppia tramite la procedura di adozione nazionale.

## IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Quando un minore straniero non accompagnato raggiunge la maggiore età, cioè compie 18 anni, non sempre significa la fine del suo percorso di integrazione e di supporto. La legge italiana prevede infatti che, se il giovane sta ancora seguendo un percorso di crescita e integrazione che necessita di accompagnamento, il Tribunale per i Minorenni può decidere di prolungare il suo affidamento ai servizi sociali fino al massimo a 21 anni. Questa possibilità, chiamata "proseguo amministrativo" serve a evitare che i giovani vengano lasciati soli troppo presto, soprattutto quando hanno bisogno di un aiuto concreto per completare la loro formazione, costruire una rete sociale, o superare difficoltà personali. Il tribunale può adottare questa misura su richiesta dei servizi sociali, motivandola con un decreto. Per determinare se un ex MSNA che ha compiuto 18 anni ha diritto all'accoglienza si devono tenere in considerazione 3 elementi:

1. se era inserito nel SAI → in questo caso, hanno diritto a restare nel SAI per ulteriori 6 mesi dopo il compimento dei 18 anni. Successivamente: possono essere trasferiti in un progetto SAI per adulti nei seguenti casi:

- se richiedenti asilo in attesa della decisione della Commissione Territoriale o ricorrenti, fino alla definizione della domanda di protezione internazionale
- se titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria
- titolari di pds per casi speciali (protezione sociale, violenza o cure mediche)

2. il Tribunale dei minori dispone un provvedimento di proseguo amministrativo

2. viene disposto il prosieguo amministrativo in tutti i casi in cui un MSNA, al compimento della maggior età, necessiti un supporto prolungato volto al buon esito del percorso finalizzato all'autonomia. La richiesta deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni prima del compimento dei 18 anni. La richiesta deve essere presentata alla procura presso il Tribunale per i minorenni dai servizi sociali o dal tutore, o dallo stesso Tribunale. Il prosieguo amministrativo può essere comunque disposto fino ai 21 anni.

Affinchè un minore non accompagnato possa esercitare pienamente i suoi diritti e avere una reale prospettiva di inclusione sociale in Italia è fondamentale che ottenga un permesso di soggiorno già dalla minore età, così che possa avere maggiore regolarità quando compirà la maggiore età. Tendenzialmente, la domanda viene proposta dal responsabile della struttura dove il minore si trova accolto, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria fino alla nomina del tutore. Un MSNA può ottenere un pds in 3 modi:

- presentazione della domanda di protezione internazionale (rifugiato o protezione sussidiaria). Presupposto per tale richiesta è quella di forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza: tratta di minori, lavoro minorile e schiavitù, il caso dei minori di strada, violenza domestica, minori affetti da HIV/AIDS o disabili, apolidi, matrimoni forzati, mutilazione genitale femminile e arruolamento minorile. Al MSNA è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura inerente la domanda di asilo: viene presentata dal minore e confermata dal tutore o, in caso di bambini, direttamente dal tutore stesso.

In tal caso, le domande vengono presentate dai MSNA tramite il tutore provvisorio o definitivo alla Commissione Territoriale (organo competente, incardinato presso il Ministero dell'Interno). L'audizione viene svolta alla presenza del tutore, con accertamento che il minore comprenda la lingua in maniera corretta. Nel caso in cui il richiedente riceve un rigetto della domanda d'asilo può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Dal punto di vista lavorativo, questi giovani possono accedere al mercato del lavoro regolare senza ulteriori autorizzazioni, assumendo la stessa posizione dei cittadini stranieri adulti titolari di permesso di soggiorno valido. Ciò include la possibilità di firmare contratti a tempo determinato o indeterminato.

- pds per minore età, che si ha diritto ad ottenere soltanto per il mero fatto di essere un MSNA, nei confronti dei quali è vietata l'espulsione o il respingimento. Per queste motivazioni non è necessario rilasciare il passaporto o un documento equipollente.



Alla maggiore età, può essere convertito in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione se soddisfa una serie di requisiti:

1. si è in possesso di passaporto o documento equipollente
2. è entrato in Italia da almeno 3 anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) e ha seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
3. se è sottoposto a tutela e ha ricevuto da parte della Direzione generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una valutazione positiva.
4. frequenta corsi di studio o svolge attività lavorativa. Esiste anche il pds per attesa occupazione che ha durata di un anno, e viene convertito in pds da lavoro nel momento in cui lo straniero dimostri di avere un contratto o un lavoro autonomo.

La domanda di conversione del pds per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione deve essere presentata alla Questura competente in base al luogo di dimora del minore 60 giorni prima del compimento dei 18 anni. La richiesta deve essere presentata dal tutore.

- pds per motivi familiari o affidamento o casi speciali viene rilasciato al MSNA che è sottoposto a tutela e convive con il tutore, che è affidato ad un cittadino italiano o regolarmente soggiornante o affidato ad un parente entro il quarto grado. Anche questo può essere convertito al compimento dei 18 anni in un pds per motivi di studio, di attesa occupazione o di lavoro.

Il percorso scelto influenzerà la possibilità di poter rimanere in Italia al compimento dei 18 anni.

Se il minore è privo di passaporto valido, è fondamentale che il tutore o l'operatore di riferimento della struttura di accoglienza verifichi le procedure e le prassi per il rilascio del passaporto/attestazione di nazionalità presso il consolato/ambasciata del Paese di origine del minore e lo supporti nel presentare la richiesta di passaporto/attestazione di nazionalità e nel reperire al più presto la documentazione richiesta, a eccezione dei casi in cui la legge stabilisce che non deve essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare.

## L'iscrizione anagrafica

I MSNA regolarmente soggiornanti sono iscritti all'anagrafe come residenti a parità di condizioni con i minori italiani. Il MSNA iscritto al Sistema Sanitario Nazionale accede a tutti i servizi e prestazioni forniti dallo stesso a parità di condizioni con i minori italiani. Sono iscritti obbligatoriamente al SSN tutti i MSNA in possesso di un permesso di soggiorno a qualsiasi titolo o in attesa del rilascio. Fino a quando non sono iscritti al SSN, i MSNA hanno comunque diritto, come gli adulti irregolarmente soggiornanti, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia e infortunio e ai programmi di medicina preventiva previo rilascio della tessera Straniero Temporaneamente Presente di 6 mesi e rinnovabile.

Tutti i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno.

Ciò con riferimento a tutte le scuole di ordine e grado (non solo dell'obbligo). Dopo i 16 anni possono essere iscritti nei CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti).



I MSNA titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, casi speciali, motivi familiari o affidamento possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani, diritto che viene acquisito 60 giorni dopo la verbalizzazione della domanda d'asilo. Ai fini dell'avviamento al lavoro è necessaria l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

## **Minori che arrivano per cure sanitarie**

Un caso particolare è rappresentato dai minori stranieri che giungono in Italia esclusivamente per ricevere cure mediche non disponibili nel Paese di origine. Questa procedura è possibile tramite l'attivazione di programmi umanitari, autorizzati dal Ministero della Salute, oppure di programmi speciali in caso di guerre e emergenze. In tali situazioni, l'ingresso avviene tramite visti per motivi sanitari e la permanenza sul territorio italiano è limitata alla durata delle cure.

Questi minori hanno diritto all'assistenza sanitaria completa e a condizioni di accoglienza dignitose, ma, salvo situazioni eccezionali, non sono destinati a rimanere stabilmente in Italia. Al termine delle terapie è previsto il rientro nel Paese di origine, a meno che il ritorno non risulti contrario al superiore interesse del minore.

## **MINORI STRANIERI ACCOMPAGNATI**

Per minori stranieri accompagnati si intendono i minorenni presenti in Italia insieme a un genitore o altro familiare legalmente responsabile.

Anche in questo caso, rileva particolarmente il principio del superiore interesse del fanciullo, enunciato dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di NY (1989): In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Per tutelare il diritto all'unità familiare, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del dlgs 286/1998, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare la permanenza del genitore entrato irregolarmente per "gravi motivi" legati allo sviluppo psicofisico dei minori. Il ricorso ha l'obiettivo di preservare il benessere del figlio (integrazione scolastica, affettiva sanitaria): la Cassazione ha interpretato ampiamente i "gravi motivi", includendo anche la necessità di evitare traumi psicologici al bambino derivanti dall'allontanamento del genitore. Questa autorizzazione permette di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, che consente di lavorare e può, successivamente, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro.

Quando il minore è già in Italia e il genitore o altro familiare si trova all'estero, si attiva la procedura di ricongiungimento familiare, prevista dall'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione. Questo permette di mantenere un legame stabile e continuo, fondamentale per il benessere psicofisico del bambino. Il ricongiungimento può essere richiesto da:



1. coniuge, al quale è equiparato il partner (anche dello stesso sesso) unito civilmente, purchè maggiorenne e non legalmente separato
2. figli minori (ipotesi decisamente più rara e complessa), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
3. figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere a se stessi
4. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Se risulta impossibile o dubbia la documentazione relativa a tali stati, le rappresentanze diplomatiche o consolari sono tenute al rilascio di certificazioni volte ad analizzare l'esame del DNA a spese degli interessati.

Il diritto alla famiglia è fondamentale e tutelato dal nostro ordinamento, pertanto lo è anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Per ottenere il visto di ingresso, è necessario che il familiare residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico. Questi, una volta ricevuta la domanda, andrà a convocare il richiedente per vagliare la documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito (a meno che non si tratti di un beneficiario di protezione internazionale). Il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini UE o di uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Per ottenere il ricongiungimento, ci sono una serie di requisiti che lo straniero deve dimostrare:

- il possesso di un alloggio
- un reddito minimo annuo, che varia in base al numero dei familiari da ricongiungere.

- iscrizione al SSN o un'assicurazione sanitaria che sia in grado di coprire i rischi nel territorio nazionale.

Le documentazioni che accertano questi requisiti vengono inviate insieme alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. E' necessario richiedere alla questura un parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero. Successivamente le autorità consolari italiane si accertano dell'autenticità della documentazione: in caso di esito positivo, dà comunicazione in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione. La procedura deve essere conclusa entro 90 giorni dalla richiesta. Questa viene respinta se viene dimostrato che matrimonio/adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare nello stato.

Il familiare in possesso del visto di ingresso, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, deve fissare un appuntamento con lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio in via telematica: durante questo appuntamento gli verrà conferito il codice fiscale e la richiesta di pds.

È consentito l'ingresso in Italia al genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, qualora dimostri di essere in possesso (prima del ricongiungimento) dei requisiti di alloggio e di reddito.

Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare consentito solamente agli ascendenti diretti di primo grado, ma non dovrà esibire documentazioni circa il reddito e l'alloggio in nome del suo particolare status.

La tutela dei minori accompagnati dipende strettamente dalla situazione giuridica del genitore: se quest'ultimo possiede un permesso di soggiorno valido, che sia per lavoro, studio, protezione internazionale o motivi familiari, anche il minore ottiene automaticamente un permesso per motivi familiari, con tutti i diritti collegati: accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, sociali e legali.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Laddove emergano fragilità, come la mancanza di una casa o di un reddito sufficiente, i servizi sociali hanno il compito di affiancare la madre, offrendo sostegni o, nei casi più complessi, predisponendo soluzioni temporanee per garantire il benessere del minore.

Infine, ai sensi dell'articolo 31 del T.U. Immigrazione, il figlio minore di anni 14 di uno straniero regolarmente soggiornante, con questi convivente, è iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, e segue la condizione giuridica più favorevole di uno dei due. La stessa tutela vale anche per i minori affidati, adottati o sottoposti a tutela. Il testo originale del TU stabiliva che, dopo i 14 anni, sarebbe stato rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. È intervenuta in materia la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge Europea 2015-2016) che contiene importanti disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. All'articolo 10 viene stabilito che il minore straniero ha diritto sempre al rilascio di un permesso di soggiorno

individuale, anche al di sotto dei 14 anni, e che non debba essere più iscritto quindi in quello dei genitori.

## Diritto all'istruzione

Uno dei diritti più forti riconosciuti ai minori, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico, è il diritto all'istruzione. La Costituzione italiana (art. 34) sancisce che "la scuola è aperta a tutti", e il D.P.R. 394/1999 ribadisce che i minori stranieri devono essere iscritti a scuola "a prescindere dalla regolarità del soggiorno".

A supporto, il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le Linee guida del 2014 sull'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, che indicano strategie pratiche: valutazione della competenza linguistica, inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica, insegnamento dell'italiano L2, coinvolgimento delle famiglie e mediazione culturale.



# Testimonianze

Molti minori stranieri non accompagnati, al loro arrivo in Italia, vivono esperienze profondamente diverse ma accomunate dalla stessa fragilità. Daby, originario del Mali, ha raccontato di essersi trovato a dover spiegare chi fosse e perché viaggiasse da solo, dopo aver perso il padre in mare e lasciato la madre in Africa. Il suo vissuto rende evidente come dietro ogni procedura burocratica ci sia una storia segnata da traumi e assenze familiari, che rende necessario guardare ai ragazzi non come a "casi" ma come a persone in cerca di riconoscimento.

Armando, invece, ha sperimentato i limiti concreti della prima accoglienza: per mesi ha vissuto in un centro privo di attività, sentendosi inutile e sospeso in un tempo vuoto. Solo il trasferimento in una comunità più piccola, con la possibilità di frequentare la scuola e di inserirsi in un contesto relazionale, gli ha restituito motivazione e appartenenza. In altre esperienze, come quella di Ibrahima, emerge invece il lato positivo di un'accoglienza ben gestita: fin dal primo giorno si è sentito accolto come in una famiglia, grazie a operatori capaci di creare un ambiente stabile e rassicurante, in cui crescere e progettare il futuro.

Fondamentale è anche il ruolo del tutore, come nel caso di Sekou, che ha trovato in questa figura adulta un punto di riferimento stabile: non un genitore, ma qualcuno che lo accompagnava nei percorsi di salute, scuola e integrazione, facendogli percepire di non essere solo.

Altre testimonianze anonime, invece, raccontano il peso dei momenti iniziali di identificazione: per un ragazzo senza documenti, la paura di non essere creduto sulla propria età significava rischiare di essere escluso dal sistema di tutela e di perdere il diritto all'istruzione. Infine, molte esperienze sottolineano la difficoltà del compimento dei diciotto anni, vissuto come un brusco passaggio verso l'abbandono.

Per alcuni, però, il prosieguo amministrativo ha rappresentato un'opportunità concreta: poter restare in comunità, continuare gli studi e cercare lavoro ha significato ricevere il tempo necessario per costruire autonomia e dignità.



# Il caso di Mariam

Mariam è una donna georgiana di 35 anni, madre di tre figli: il maggiore, Vaja (16 anni), e due gemellini di 11 anni, Iago e Zaza. Dopo una separazione difficile, si era stabilita a Napoli e lavorava duramente per garantire un futuro dignitoso ai suoi bambini.

Un giorno, la madre di Mariam, Neria, arriva dall'estero per darle una mano nella gestione quotidiana della famiglia. Il suo sostegno si rivela prezioso: grazie a lei, la casa ritrova serenità e i bambini possono vivere una realtà più stabile.

Né Mariam né la madre Neria avevano un permesso di soggiorno valido, una condizione che impediva loro di svolgere lavori formali, accedere ai mezzi pubblici, iscrivere i figli a corsi extrascolastici o al Servizio Sanitario Nazionale. Un limite che, pur se la scuola non lo impediva, rendeva la vita della famiglia fortemente limitata.

In uno dei centri comunali frequentati dai ragazzi, il "Punto Luce", un operatore ascolta la storia di Mariam e la accompagna alla consulenza legale di Save the Children, che attiva un avvocato gratuito per seguire insieme la famiglia.

L'obiettivo era quello di ottenere un permesso di soggiorno speciale, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione, anche per Neria (non solo per Mariam), in quanto figura fondamentale per la stabilità psico-fisica dei bambini.

Il caso viene presentato al Tribunale per i Minorenni, che valuta la profondità del legame affettivo e la condizione della famiglia sul territorio italiano. Il giudice riconosce che l'allontanamento di Neria e della madre interromperebbe un equilibrio difficile da ricostruire per i bambini.

Il Tribunale concede un permesso di soggiorno di 4 anni, riconoscendo concretamente la centralità della famiglia e la necessità di tutela per i minorenni. Per Mariam, i figli e la sua stessa madre arriva finalmente la possibilità di sentirsi parte del paese che li ha accolti positivamente.



## LA CITTADINANZA

La questione della cittadinanza nel nostro ordinamento costituisce un tema complesso e, di certo, controverso. Negli anni sono state avanzate riforme rispetto alla normativa vigente, ed è stato più volte caldeggiato il diritto alla cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Tra le varie proposte di riforma che si sono avanzate nel corso del tempo, c'è quella dello ius scholae che prevederebbe il riconoscimento della cittadinanza per minori nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni, che avessero risieduto nel Paese legalmente e senza interruzioni frequentando regolarmente almeno 5 anni di studio, in uno o più cicli scolastici. Una riforma di questo tipo verrebbe incontro a tutti quei ragazzi che hanno trascorso la maggior parte della loro vita, se non la sua interezza, nel nostro Paese e che si considerano, per ovvi motivi, già cittadini. Al 1° gennaio 2025, i minori con cittadinanza straniera residenti in Italia sono 1 milione e 44 mila, e oltre il 60% di questi sono nati in Italia: hanno svolto qui i loro primi passi e hanno frequentato le nostre scuole. Ciò vuol dire che non hanno mai conosciuto una patria diversa da quella italiana. Eppure, per lo Stato, non sono cittadini in senso formale, nonostante lo siano a pieno in maniera sostanziale.

<https://www.asgi.it/accoglienza-ingiusta-minori-stranieri-non-accompagnati/>

<https://www.piuculture.it/2020/11/sai/>

<https://www.retesai.it/la-storia/>

file:///C:/Users/VOLONTARI%20SCU/Downloads/SAI-Manuale-operativo-MSNA-2021.pdf





### **Solidarietà e Cooperazione CIPSI ETS**

Largo Camesena, 16 00157 Roma

Tel. 06 5414894

mail: [cipsi@cipsi.it](mailto:cipsi@cipsi.it)

[www.cipsi.it](http://www.cipsi.it)

• FOLLOW US •



Sostieni i nostri progetti con il tuo 5xMille!

**C.F. 97041440153**